

Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico Servizio per la gestione del personale pubblico

Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0026943 P-4.17.1.7.5 del 19/05/2016



PROTOCOLLO GENERALE

Proc a 2[23.2 del 20.5.16

Al Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova
89123 Reggio Calabria
(settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it)

OGGETTO: parere per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale prevede che l'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), già Ci.V.I.T., dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo;

visto il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica le competenze dell'A.N.AC. relative alla misurazione e valutazione della *performance*, di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del predetto decreto legislativo;

vista la nota, prot. 18169, del 29 aprile 2016 con la quale il Consiglio regionale della Calabria ha chiesto il parere ex art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 ai fini della nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), in composizione collegiale, nelle persone del dott. Francesco Diano, del dott. Domenico Marino e della dott.ssa Concettina Siciliano,

visti gli artt. 13, comma 6, lett. g), e 14, commi 7 e 8, del citato decreto, la delibera dell'A.N.AC. n. 12 del 27 febbraio 2013, recante "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)", nonché la decisione espressa dalla medesima Autorità nella seduta dell'11 giugno 2014, pubblicate sul sito del Dipartimentohttp://performance.gov.it/organismi-indipendenti-valutazione/rilascio-parerenomina;

rilevato che secondo quanto disposto dalla citata delibera n. 12/2013, "le regioni, (...), stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, (...), hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, (...).Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'OIV (...)devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 12/2013, previo parere della Commissione";





Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico Servizio per la gestione del personale pubblico

esaminata la documentazione inviata dal Consiglio regionale della Calabria con nota, prot. 19193, del 6 maggio 2016 in riscontro alla comunicazione di inammissibilità formulata dal Dipartimento, con nota, prot.23561, del 4 maggio 2016;

considerato che, per quanto riguarda il requisito dell'esclusività di cui al punto 9 della predetta delibera n. 12, come modificato dalla decisione dell'Autorità dell'11 giugno 2014, il candidato dott. Domenico Marino ha manifestato la disponibilità a dimettersi dall'incarico attualmente in essere di componente dell'O.I.V. dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli", nel in caso di nomina presso l'O.I.V. del Consiglio regionale della Calabria, al fine di rientrare nei limiti stabiliti dalla predetta delibera n. 12;

esaminata la richiesta motivata di parere trasmessa dal Consiglio regionale della Calabria e la documentazione allegata, dalla quale risulta che i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalle citate delibere;

si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009 a condizione che la formale adozione del provvedimento di nomina del dott. Domenico Marino sia preceduta dalle sue dimissioni dall'incarico di componente dell'O.I.V. dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" e dall'accettazione delle medesime da parte dall'Azienda, al fine del rispetto del requisito dell'esclusività del rapporto. Resta ferma ogni valutazione e responsabilità dell'Amministrazione richiedente e dei candidati circa l'esistenza dei requisiti dichiarati e la loro attualità. Resta inoltre nella responsabilità dell'Amministrazione la determinazione e corresponsione degli eventuali compensi, per i quali dovrà comunque essere rispettata la previsione di invarianza finanziaria di cui al predetto art. 14, commi 1, 9 e 11.

Si rammenta che lo svolgimento dell'attività da parte dei candidati è subordinato, se del caso, al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il parere espresso dal Dipartimento, in quanto prescritto per legge, ha la natura di parere obbligatorio che esplica effetti *ex nunc*. Pertanto la procedura prevista dal citato art. 14 s'intende perfezionata solo a seguito del suddetto parere.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

TDA